

Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi (vedi al comma 1) sono pubblicati il contenuto (testo integrale dell'atto), l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.